



COMUNE DI CARRARA  
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Disciplinare per la celebrazione di matrimoni  
con rito civile e per la dichiarazione di  
costituzione delle unioni civili.

### **Art. 1 Oggetto**

1. La celebrazione del matrimonio civile, costituisce attività istituzionale garantita. (Codice Civile artt. 106 e ss., DPR 396/2000).
2. Le presenti disposizioni disciplinano l'organizzazione del servizio reso dal Comune in occasione della celebrazione di matrimoni con rito civile e della dichiarazione di costituzione delle unioni civili nell'ambito funzionale ed organizzativo dell'ente.

### **Art. 2 Giorni, orari e luogo di celebrazione**

1. La celebrazione del matrimonio civile e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile sono effettuate in via ordinaria e in orario di lavoro degli uffici presso l'Ufficio di Stato Civile di Carrara, l'Ufficio di Stato Civile di Avenza e la Sala di Rappresentanza Comunale.
2. Le celebrazioni possono inoltre essere effettuate in via del tutto eccezionale anche in altri giorni e in altri luoghi pubblici o privati individuati in apposite deliberazioni di Giunta Comunale.
3. Le celebrazioni sono sospese nel periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio, nella settimana antecedente la Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio il 2 e 16 giugno, il 1 novembre, l'8 dicembre, il 15 agosto, eventuali deroghe dovranno essere espressamente motivate ed autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile.
4. Le celebrazioni saranno effettuate seguendo l'ordine di prenotazione effettuata per un massimo di due riti al mattino e due riti al pomeriggio rispettivamente intervallati da almeno 1 ora e mezzo l'uno dall'altro, eventuali deroghe dovranno essere espressamente motivate ed autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile.
5. Ciascuna cerimonia non deve impegnare la sala del rito e tutti gli spazi comunali adiacenti oltre il tempo strettamente necessario per garantire l'accesso e l'uscita dei partecipanti, di norma per un massimo di 1 ora.
6. L'eventuale ritardo nell'inizio della cerimonia non imputabile al Comune, comporta una corrispondente riduzione del tempo a disposizione degli sposi.
7. Al di fuori delle sedi previste al comma 1, ai sensi della normativa vigente in materia, la celebrazione può essere effettuata, a scelta dei nubendi, anche presso tutti quei luoghi pubblici o privati individuati in apposite deliberazioni di Giunta Comunale che ne definiscono, tariffe, modalità di utilizzo, tempi, giorni, orari, regolamenti, costi e tutto ciò che è inerente al corretto svolgimento della celebrazione.

### **Art. 3 Contenuto del servizio reso dall'Ufficiale di Stato Civile**

1. In occasione della celebrazione del matrimonio civile e della dichiarazione di costituzione delle unioni civili vengono resi dal Comune e dall'Ufficiale di Stato Civile celebrante solo i servizi strettamente connessi all'attività d'ufficio.
2. Tutti gli altri servizi accessori e non strettamente connessi all'attività d'ufficio, devono essere concordati con i soggetti responsabili delle strutture e l'Ufficiale di Stato Civile è esonerato da ogni altra incombenza se non quella di celebrare il rito.

#### **Art. 4 Modalità per la richiesta e prenotazione della celebrazione ed obblighi degli sposi**

1. La richiesta per la celebrazione deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile. All'atto della richiesta devono essere indicati i testimoni ed il regime patrimoniale scelto. Nel caso in cui la celebrazione si svolga nei modi previsti all'art. 2, comma 7 deve essere presentata l'autorizzazione/nulla osta da parte del proprietario/incaricato della gestione del luogo ove verrà celebrato il matrimonio e copia del versamento effettuato per l'eventuale contributo/compartecipazione alle spese, ove previsto.
2. Gli sposi nel giorno e ora prefissati devono presentarsi assieme ai due testimoni nel luogo indicato per la cerimonia.
3. L'intervento dei fotografi, cineoperatori, musicisti ed altro deve essere limitato nel tempo e compatibile con la natura del rito, con le caratteristiche del luogo e con le esigenze istituzionali dell'ente.
4. Tutte le persone invitate al matrimonio sono tenute a mantenere un contegno corretto, riguardoso e decoroso.

#### **Art. 5 Matrimoni fra residenti fuori Comune**

1. La celebrazione richiesta dall'Ufficiale di Stato Civile di altro Comune non rientra tra le attività istituzionalmente garantite per cui tale servizio è inserito tra le prestazioni rese al di fuori dei servizi pubblici essenziali e soggette alla richiesta di un contributo/compartecipazione alle spese da parte dell'utenza. Per essere considerati residenti nel Comune ai fini dell'applicazione dell'onere contributivo è sufficiente il possesso di tale requisito da parte di uno solo dei richiedenti.

#### **Art. 6 Gratuità del servizio e compartecipazione alle spese**

1. I servizi comunali strettamente necessari per la celebrazione del matrimonio civile e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile sono resi gratuitamente tranne nei casi previsti dall'art. 5, in quanto trattandosi di attività aggiuntiva non istituzionale può essere richiesto un contributo/compartecipazione alle spese determinato con apposito atto di Giunta Comunale.
2. Il versamento del contributo sopra indicato è effettuato direttamente presso la Tesoreria comunale o a mezzo bonifico alle seguenti coordinate: Banca Carige SpA – Filiale di Carrara - Servizio di Tesoreria Comunale Via Roma, 2 – 54033 Carrara (MS) Iban: IT 22 P 06175 24510 000021128090 Codice BIC/SWIFT: CRGEITGG. Nella causale dovrà essere indicate la data della celebrazione, il nome degli sposi e la sala dove verrà celebrata la cerimonia.